

011 Attribuzione della giurisdizione - DIgs 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Art. 11 Attribuzione della giurisdizione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - DIgs 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione IV Giurisdizione internazionale

Art. 11 - Attribuzione della giurisdizione.

- 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
- 2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.
- 3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

Art. 11 Attribuzione della giurisdizione

- 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per la regolazione della crisi o dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
- 2. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.



011 Attribuzione della giurisdizione - DIgs 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue

Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.

Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.

L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.

giurisprudenza | green



| 011 Attribuzione della giurisdizione - DIgs | 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio De | creto 16 |
|---|--|----------|
| marzo 1942, n. 267 | | |

Documenti collegati:

Insolvenza transfrontaliera - Cass. n. 10356/2021

Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Insolvenza transfrontaliera - Criterio di radicamento della competenza correlato al cd. "COMI" ex Regolamento UE n. 848 del 2015 - Rilevanza - Presupposti. In tema di insolvenza transfrontaliera, in base al Reg. UE n. 848 del 2015 la

Fallimento - societa' e consorzi - Cass. n. 4712/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - Art. 147, comma 5, I.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)</u>

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi

<u>011 Attribuzione della giurisdizione - Dlgs 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16</u> marzo 1942, n. 267

Art. 11 Attribuzione della giurisdizione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 Sezione IV Giurisdizione internazionale Art. 11 Attribuzione della giurisdizione 1. Fatte salve le

fine



| 011 Attribuzione della giurisdizione - DIgs | 14/2019 - Art. 9.(Competenza) Regio Decreto 16 |
|---|--|
| marzo 1942, n. 267 | |

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza